



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE

“ LA MEDIAZIONE FAMILIARE ”

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,

Il progetto di legge posto all'attenzione del Consiglio Grande e Generale introduce nell'Ordinamento della Repubblica di San Marino la mediazione familiare, un istituto nuovo che, in altri Paesi, seppure con caratteristiche e discipline diverse, ha trovato, già da tempo, ampia diffusione e utilizzo.

Il progetto di legge esaminato dalla Commissione Consiliare, in primo luogo, definisce e disciplina la mediazione familiare e la figura professionale del Mediatore Familiare.

La mediazione familiare costituisce un percorso finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'interruzione di una relazione di coppia genitoriale. La mediazione familiare essendo riservata, protetta dal segreto professionale ed autonoma dall'iter legale della separazione, rappresenta una modalità alternativa di approccio alla vicenda giudiziaria.

Il Mediatore Familiare è un professionista, dotato di una formazione specifica e certificata, che opera, in un contesto strutturato ed autonomo rispetto all'ambito giudiziario, come terzo neutrale ed equidistante rispetto ad entrambe le parti in quel momento contrapposte. La funzione svolta dal Mediatore Familiare è quella di ricostituire un ponte di comunicazione tra quei genitori che versano in una situazione di conflitto, e di valorizzare le componenti positive e le capacità genitoriali comunque presenti nella coppia. I genitori stessi in prima persona potranno elaborare un programma di separazione soddisfacente al fine di esercitare la comune responsabilità genitoriale, giungendo ad un accordo duraturo e reciprocamente accettabile frutto del libero consenso di entrambi.

Il Mediatore Familiare, pertanto, ha il compito di facilitare la comunicazione ed il confronto tra i genitori sia sugli aspetti relativi alle



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

relazioni con i figli minori (quali educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascuno accanto ai figli), sia su questioni economiche. Indirizzerà i coniugi verso i vari professionisti di cui necessitano, ma non si sostituirà in alcun modo a giudici, avvocati, medici, psicologi, psicoterapeuti o consulenti finanziari. La mediazione familiare, infatti, non è sostitutiva del sistema legale ed ottiene migliori risultati quando è il frutto di un'integrazione tra le competenze del mediatore e quelle dei legali delle parti.

L'introduzione e regolamentazione della mediazione familiare nell'ordinamento sammarinese, pertanto, rappresenta anche una preziosa occasione per riaffermare la validità e l'autonomia delle rispettive sfere di competenza di tutti i soggetti che, in varie vesti e con diversi ruoli, ruotano intorno alle parti nei giudizi di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Esaminando l'articolato si evidenzia come la proposta di legge, nel testo emendato in sede di esame da parte della Commissione Consiliare preposta, all'articolo 4, introduce l'articolo 110 bis alla Legge 26 Aprile 1986 n.49 "Riforma del diritto di famiglia", prevedendo che il Commissario della Legge, esperito il tentativo di conciliazione (di cui all'art.110 della richiamata Legge n.49 del 1986), con esito negativo, in presenza di figli minori, inviti le parti a rivolgersi ad un Mediatore Familiare, per verificare la possibilità di avviare un percorso di mediazione familiare. Il mediatore può essere scelto di comune accordo tra le parti, o dal Commissario della Legge.

Ove l'intervento si concluda positivamente le parti, assistite dai rispettivi legali, presenteranno al Commissario della Legge il testo dell'accordo raggiunto, mentre in caso di insuccesso il Commissario della Legge adotterà gli opportuni provvedimenti.

L'articolo 5 prevede inoltre che il Commissario della Legge possa invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un Mediatore Familiare, in presenza di figli minori e qualora se ne ravvisi la necessità, anche in sede di modifica dei provvedimenti conseguenti alla separazione personale e in tutti i casi di interruzione della relazione della coppia genitoriale nonché di revisione delle statuizioni pronunciate in sede di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE
GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA**

Infine si demanda all'adozione di apposito decreto delegato l'istituzione del Servizio Pubblico di Mediazione Familiare, necessario a garantire l'accesso alla mediazione familiare anche ai non abbienti, nonché l'istituzione del Registro Professionale dei Mediatori Familiari per iscriversi al quale, oltre ad essere cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica, occorrerà essere in possesso del diploma di laurea magistrale in Psicologia, Giurisprudenza, Sociologia, Servizi Sociali e Pedagogia e di una formazione specifica certificata dal possesso di un idoneo titolo universitario.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri,

nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione Consiliare Permanente I[^], chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

Il relatore unico

Anna Maria Muccioli